

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

*Versione aggiornata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/2809
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024*

Prima adozione	13 luglio 2017
Delibera CdA	9 aprile 2026

PREMESSA

La presente procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. (la “Società”) nella riunione del 13 luglio 2017 e successivamente aggiornata, regola l’identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati (la “Procedura”) e viene adottata in applicazione:

- del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*, “**MAR**”), come modificato dal **Regolamento (UE) 2024/2809** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024;
- dell’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”);
- delle disposizioni previste dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**”).

► **Modifica – Reg. UE 2024/2809:** *La Premessa è aggiornata con l’inserimento del riferimento al Regolamento (UE) 2024/2809 del 23 ottobre 2024, che modifica il Regolamento MAR, tra le fonti normative di adozione della Procedura.*

ALCUNE DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
Azioni	Le azioni ordinarie della Società.
Controllate / Controllata	Le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
Data di Esecuzione	Indica il giorno in cui viene conclusa un’Operazione.
Informazione Privilegiata	Informazione così come definita dall’articolo 7, comma 1, del Regolamento MAR e dalle disposizioni nazionali.

<p>Operazioni</p>	<p>Le operazioni (di acquisto, vendita, scambio, ecc.) concernenti gli Strumenti Finanziari. Sono incluse tra le Operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante; b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. <p>Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.</p>
<p>Persone Rilevanti</p> <p>Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti</p>	<p>I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.</p> <p>Rispetto ad un Soggetto Rilevante, si definisce Persona strettamente legata:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; 2. un figlio a carico ai sensi del diritto italiano; 3. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; 4. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai precedenti punti 1, 2 o 3, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
<p>Regolamento Emittenti</p> <p>Regolamento MAR</p>	<p>Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento <i>market abuse</i>), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024.</p>

Società	Brunello Cucinelli S.p.A.
Soggetti Rilevanti	<p>Ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25 del Regolamento MAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Strumenti Finanziari	Le Azioni, gli strumenti derivati, gli strumenti di debito e gli altri strumenti finanziari collegati alle Azioni.
TUF	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

► **Modifica – Reg. UE 2024/2809:** *La definizione di “Regolamento MAR” è aggiornata per includere il Regolamento (UE) 2024/2809 quale atto modificativo.*

1. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1.1 Sono oggetto di comunicazione le Operazioni (come sopra definite) eseguite da una Persona Rilevante quando sia raggiunta o superata la soglia di **Euro 20.000** nell’arco di un anno civile.

► **Modifica – Reg. UE 2024/2809:** *La soglia di Euro 20.000 era già applicata in Italia per decisione della Consob (ex art. 19, par. 9 MAR originario). Il Reg. 2024/2809 eleva questa soglia direttamente a livello di legge europea, fissandola come soglia base nell'art. 19, par. 8 MAR. La Consob conserva la facoltà – previa comunicazione motivata all'ESMA – di aumentarla fino a Euro 50.000 o di ridurla fino a Euro 10.000, in funzione delle condizioni del mercato nazionale. La Procedura recepisce automaticamente qualsiasi eventuale variazione della soglia deliberata dalla Consob, che sarà comunicata ai Soggetti Rilevanti dall'Ufficio Affari Legali e Societari.*

1.2 L’obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000** nell'arco di un anno civile. La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni (come sopra definite).

1.3 Salva diversa indicazione delle autorità competenti (Consob, ESMA), le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante e da una o più Persone strettamente legate a tale Soggetto Rilevante non debbono essere sommate per stabilire se sia raggiunta o meno la soglia di Euro 20.000.

2. Obblighi di comportamento / Black-out period

2.1 La Società redige un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

2.2 I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone a loro strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi di legge e della presente Procedura e conservano copia della notifica.

2.3 I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a) e (b) della relativa definizione notificano alla Società e all'autorità competente le Operazioni da essi compiute ovvero compiute dalle Persone ad essi strettamente legate **entro il giorno successivo alla Data di Esecuzione**.

2.4 La notifica alla Società contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona (Soggetto Rilevante o Persona ad esso strettamente legata);
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione della Società;
- d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni;
- f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
- g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

2.5 I Soggetti Rilevanti effettuano la notifica alla Società nella persona del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, per e-mail o PEC.

2.6 L'Ufficio Affari Legali e Societari comunica alla Consob e al mercato, **entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**, le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione per conto dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente paragrafo 2.3. La comunicazione o diffusione al pubblico delle Operazioni avverrà attraverso le modalità (anche tecniche) a tal fine stabilite dalle autorità competenti.

2.7 Divieto di operazioni durante il periodo di chiusura (*black-out period*)

2.7.1 Divieto generale. I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di **30 giorni di calendario** prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole del mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o del TUF ("**Periodo di Chiusura**") salvo i casi di esenzione previsti nei successivi paragrafi.

2.7.2 Esenzione su autorizzazione caso per caso (art. 19, par. 12, lett. a) Regolamento MAR).

La Società può autorizzare, su valutazione caso per caso, un Soggetto Rilevante a effettuare Operazioni nel corso del Periodo di Chiusura in presenza di **circostanze eccezionali**, quale ad esempio una grave difficoltà finanziaria che imponga la vendita immediata di Azioni o di altri Strumenti Finanziari. Il Soggetto Rilevante che intenda avvalersi di tale esenzione dovrà presentare richiesta scritta motivata al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, allegando la documentazione a supporto, prima di effettuare l'Operazione.

2.7.3 Esenzioni per categoria (art. 19, par. 12, lett. b) Regolamento MAR, come modificato dal Reg. 2024/2809). La Società autorizza le Operazioni effettuate nel corso del Periodo di Chiusura in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nei seguenti casi:

- a) operazioni condotte contestualmente o in relazione a un **piano di partecipazione azionaria dei dipendenti** o a un **programma di risparmio**;

- b) **piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni** (novità introdotta dal Reg. 2024/2809);
- c) operazioni aventi ad oggetto una **garanzia o diritti ad azioni**;
- d) **garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni** (novità introdotta dal Reg. 2024/2809);
- e) operazioni in cui l'**interesse del beneficiario** sul titolo in questione **non è soggetto a variazioni** (novità introdotta dal Reg. 2024/2809).

Per avvalersi delle esenzioni di cui al presente paragrafo, il Soggetto Rilevante invia comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari prima di effettuare l'Operazione, indicando il tipo di piano o programma di riferimento e allegando la documentazione rilevante.

2.7.4 Autorizzazione obbligatoria per operazioni non discrezionali – nuovo art. 19, par. 12-bis Regolamento MAR (introdotta dal Reg. 2024/2809).

La Società è **tenuta a consentire** le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante nel corso del Periodo di Chiusura qualora tali operazioni o attività di negoziazione:

- a) **non riguardino decisioni di investimento attive** adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- b) derivino **esclusivamente da fattori esterni** o da azioni di terzi;
- c) siano **basate su condizioni prestabilite**, incluso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati concordati al di fuori del Periodo di Chiusura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria:

- accettazione di successioni e donazioni;
- esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati contrattualmente prima del Periodo di Chiusura, alle condizioni allora pattuite;
- operazioni eseguite da un gestore terzo indipendente nell'ambito di un mandato discrezionale pienamente autonomo, senza possibilità di intervento del Soggetto Rilevante nelle singole decisioni di investimento;
- vendite forzate disposte da terzi (es. per margin call) senza l'intervento decisionale del Soggetto Rilevante.

Il Soggetto Rilevante che intenda avvalersi di tale fattispecie informa preventivamente per iscritto il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, fornendo la documentazione che dimostri la natura non discrezionale dell'Operazione. Ferma restando la natura obbligatoria dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19, par. 12-bis Regolamento MAR, rimane impregiudicato il rispetto del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento MAR.

► **Modifica – Reg. UE 2024/2809:** *Il par. 2.7 è interamente riscritto per recepire le novità del Reg. 2024/2809 che modifica l'art. 19, par. 12 e introduce il nuovo art. 19, par. 12-bis MAR. Le principali modifiche sono: (i) ampliamento delle esenzioni per categoria alla lett. b) del par. 12 con l'inclusione di piani per dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, garanzie o diritti su tali strumenti e operazioni senza variazione dell'interesse del beneficiario; (ii) introduzione del nuovo par. 12-bis che prevede l'obbligo (e non più la mera facoltà) dell'emittente di autorizzare le operazioni «passive», ossia quelle che non dipendono da una decisione di investimento attiva del Soggetto Rilevante, che derivano da fattori esclusivamente esterni o che sono basate su condizioni prestabilite.*

2.8 Il soggetto preposto dalla Società al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente articolo è il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari.

3. Obblighi di comportamento degli «azionisti rilevanti»

3.1 Le Operazioni su Strumenti Finanziari effettuate da coloro che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché da ogni altro soggetto che controlla la Società (d'ora in poi “**azionisti rilevanti**”) e dalle persone ad essi strettamente legate, come specificate nel successivo paragrafo 3.2, sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.

3.2 Le persone strettamente legate agli azionisti rilevanti sono:

- a) il coniuge non legalmente separato, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli azionisti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un azionista rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un azionista rilevante o da una delle persone di cui alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un azionista rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un azionista rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a).

3.3 Non sono soggette a comunicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra l'azionista rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86 del Regolamento UE n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
 - sia autorizzato dallo stato membro d'origine ai sensi della normativa vigente allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

3.4 Gli azionisti rilevanti comunicano alla Consob e rendono pubbliche, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione il cui importo complessivo, da solo o insieme a quello di precedenti Operazioni, ha eguagliato o superato il controvalore di Euro 20.000 (ventimila euro), sia le Operazioni da loro effettuate sia quelle effettuate da persone a essi strettamente legate; la comunicazione al pubblico, con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, può essere effettuata dalla Società, per conto di tali soggetti, a condizione che gli stessi si accordino in tal senso con la Società e inviino alla Società, entro il medesimo termine, le informazioni relative a tale operazione. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni relative alle Operazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. La Società può inoltre effettuare per conto degli azionisti rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione alla Consob delle Operazioni.

3.5 Le comunicazioni di cui ai paragrafi che precedono sono effettuate utilizzando il filing model di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

3.6 Gli obblighi previsti nel presente paragrafo 3 non si applicano qualora gli azionisti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del Regolamento MAR e, quindi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Procedura.

3.7 Gli azionisti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente paragrafo.

3.8 Il soggetto preposto dalla Società al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente articolo è il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari.

4. Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni descritte nella presente Procedura, saranno applicabili le sanzioni previste nel Regolamento MAR e nel TUF.

5. Disposizioni finali

5.1 L'Ufficio Affari Legali e Societari della Società mette a disposizione la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti.

5.2 Ogni Soggetto Rilevante o azionista rilevante è invitato a:

- ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura;
- rivolgersi all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione.

5.3 Entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Reg. 2024/2809. Le modifiche alla presente Procedura apportate per recepire il Regolamento (UE) 2024/2809 si applicano a decorrere dal 5 giugno 2026, data di applicazione delle disposizioni modificative dell'art. 19 del Regolamento MAR, salvo diversa comunicazione della Consob. Le modifiche alla definizione di «Regolamento MAR» e

alla Premessa hanno efficacia immediata dalla data di approvazione della presente versione aggiornata.

5.4 Monitoraggio normativo e revisione periodica. L'Ufficio Affari Legali e Societari monitora l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all'adozione da parte dell'ESMA delle norme tecniche di attuazione (ITS) sul formato semplificato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e alle eventuali variazioni della soglia di notifica deliberate dalla Consob ai sensi dell'art. 19, par. 9 del Regolamento MAR. La presente Procedura sarà aggiornata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che intervengano modifiche normative rilevanti, e comunque almeno ogni tre anni.

► **Modifica – Reg. UE 2024/2809:** *I nuovi par. 5.3 e 5.4 sono aggiunti per disciplinare l'entrata in vigore differita delle modifiche all'art. 19 MAR (5 giugno 2026) e per introdurre un meccanismo strutturato di monitoraggio normativo e revisione periodica della Procedura.*

Brunello Cucinelli S.p.A. – Procedura di Internal Dealing
Documento riservato – uso interno